

ORIGINALE

UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno e Cavareno)

DECRETO N. 01/2026
del Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia

OGGETTO: Presa d'atto della gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'anno 2026.

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di gennaio alle ore 15:00 presso sala del Comune di Cavareno il Commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia sig. Fattor Luca, in modalità mista on line.

Assiste il Segretario dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia dott.ssa Giovanna Loiotila. il signor Fattor Luca nella sua qualità di commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, ha disposto per quanto in oggetto.

Decreto del Commissario liquidatore n. 01 dd. 15.01.2026

Oggetto: Presa d'atto della gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'anno 2026.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 avente ad oggetto: "Presa d'atto della cessazione dell'attività istituzionale dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Comune di Romeno e Comune di Cavareno) a far data dal 31 dicembre 2025. Approvazione dell'atto di indirizzo inerente i criteri e le procedure da seguire per lo scioglimento dell'Ente".

Dato atto che nell'atto di indirizzo approvato con la sopracitata deliberazione si prevede che:

- Il Commissario liquidatore si insedierà in data 01.01.2026 e ad inizio della fase di liquidazione procederà alla redazione di un Bilancio della gestione commissariale dove verranno inserite le movimentazioni dell'attività liquidatoria. Sulla base di tale documento si procederà a definire le attività e le passività dell'Unione dei Comuni in liquidazione e ad autorizzarne i relativi incassi e/o pagamenti.
- Al Commissario liquidatore viene assegnato il termine MASSIMO DI ANNI DUE entro il quale proporre il provvedimento conclusivo della fase di liquidazione. Laddove il Commissario necessitasse di prorogare la propria gestione, egli dovrà provvedere ad inviare ai Comuni una relazione che ne motivi l'eventuale rinvio e la continuazione della stessa. Tale relazione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 12 del 18.09.2025 con la quale è stato tra l'altro nominato commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia il sig. Luca Fattor demandando allo stesso il compito di redigere il progetto di scioglimento.

Dato atto che il commissario liquidatore presso l'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia svolge le funzioni di Presidente, della Giunta e del Consiglio fino allo scioglimento dell'ente.

Visto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025 sottoscritto il 24 novembre 2024, che precisa quanto segue:

"TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2026-2028 PER COMUNI E COMUNITÀ

L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale.

In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data. ".

Visto il decreto del 24.12.2025 del Ministero dell'interno avente ad oggetto: "Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali. (25A07083) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025)".

Precisato pertanto che l'Unione dei Comuni procederà all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026-2028, oltre il termine di legge e comunque, entro il termine del 28.02.2026 attivando la disciplina dell'esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che l'art. 163 del TUEL D.Lgs 267/2000 stabilisce tra l'altro che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese -tassativamente regolate dalla legge,
-non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
-a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Riscontrato che in virtù della proroga del termine di approvazione del bilancio al 28 febbraio 2026, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, come sopra evidenziato.

Rilevato ora che l'esercizio provvisorio del bilancio impone comunque l'adozione di Piano esecutivo di gestione o di atto di indirizzo che ripartisca, in attesa dell'adozione dello strumento di programmazione definitivo, tra le diverse strutture organizzative comunali, le funzioni gestionali di competenza degli organi burocratici, così come stabilito nel paragrafo 10 contenuto nell'Allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011.

Osservato infatti che il PEG, come indicato nel suddetto paragrafo 10 dell'allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011, inteso quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio di programmazione dell'Ente, rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi, e che tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Riscontrato che sulla base di quanto previsto dalla disciplina regionale in materia dal vigente Regolamento di contabilità l'attribuzione ai responsabili dei servizi di bilancio avviene individuando per ogni capitolo di spesa un responsabile.

Dato atto che a partire dal 01.01.2026 i dipendenti assegnati all'ente in liquidazione sono il Segretario comunale ed il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cavareno, le competenze attribuite da atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario rimangono in capo al Servizio Finanziario del Comune di Cavareno, mentre le competenze attribuite a tutti gli altri responsabili, rimangono in capo al Segretario comunale del Comune di Cavareno.

Premesso quanto sopra.

Osservato che, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026-2028 e del Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2026-2028, va garantita l'attività gestionale nei limiti fissati dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario Comunale, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 – 2° comma del Codice degli enti locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visti:

- il Codice degli enti locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mrn.;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e s.m..

DECRETA

1. Di dare atto che, nelle more dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e del bilancio di previsione 2026-2028, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio della gestione finanziaria a partire dal 1 gennaio 2026 e fino al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026, fissato al 28.02.2026, nei limiti previsti dall'art. 163 D.Lgs. 267/2000.
2. Di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, fino all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2026 e fino all'approvazione del conseguente atto di indirizzo, l'atto di indirizzo approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 01 dd. 10.01.2025.
3. Di dare atto che si dovrà operare, per quanto attiene l'effettuazione delle spese, nell'ambito e con i limiti imposti per l'esercizio provvisorio dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e così come disciplinato dal paragrafo 8 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
4. Dato atto che a partire dal 01.01.2026 i dipendenti assegnati all'ente in liquidazione sono il Segretario comunale ed il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cavareno e pertanto le competenze attribuite da atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione rimangono in capo al Servizio Finanziario del Comune di Cavareno, mentre le competenze attribuite a tutti gli altri responsabili dell'Unione, rimangono in capo al Segretario comunale del Comune di Cavareno;
5. Di trasmettere copia della presente ai responsabili dei servizi.
6. Di dare atto che oltre quanto sopra trovano applicazione tutte le disposizioni di cui al Protocollo di intesa in materia di Finanza Locale di data 24 novembre 2024.
7. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 183 comma 4º del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018, in relazione alla urgenza di procedere con il servizio dal 01.01.2026;
8. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.